



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Ente di decentramento
regionale di

GORIZIA

DISCIPLINARE
PER LA CONCESSIONE IN USO
DI STRUTTURE SPORTIVE SCOLASTICHE
IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

Art. 1 - FINALITA'

1. Il presente Disciplinare regola, a norma dell'art. 12 della legge n. 517/1977, dell'art. 96 del D.Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 139 del D.Lgs. 112/1998, l'utilizzo delle palestre annesse agli edifici scolastici in gestione all'EDR – Ente di Decentramento regionale di Gorizia (in seguito EDR di Gorizia), quale Ente subentrato nella gestione delle stesse all'ex Provincia di Gorizia, e all'ex UTI, in orario extrascolastico.
2. La priorità di utilizzo delle suddette strutture è riservata alle scuole del territorio afferente alla competenza dell'EDR di Gorizia, ai sensi della normativa vigente, in orario di norma compreso, dal lunedì al venerdì tra le ore 8.00 e le ore 17.00 e al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (ad esclusione degli Istituti che praticano la cosiddetta "settimana corta"), secondo il calendario scolastico regionale, fatti salvi accordi specifici inerenti la programmazione scolastica. Le Istituzioni Scolastiche sono tenute a fornire all'EDR di Gorizia il calendario delle proprie ore di utilizzo nel successivo anno scolastico, al fine di consentire un'adeguata programmazione al di fuori dell'utilizzo scolastico.
3. La gestione delle strutture sportive nelle fasce orarie e negli spazi resi disponibili dagli Istituti scolastici viene esplicata, mediante concessione degli spazi a società, gruppi sportivi, associazioni ed altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private (in seguito gruppi sportivi), non aventi finalità di lucro, con l'obiettivo di conseguire una sempre maggiore diffusione della pratica sportiva e ricreativa a tutti i livelli.
4. Dette concessioni si intendono temporanee, secondo il calendario di utilizzo richiesto, per un periodo riconducibile indicativamente all'anno scolastico, inteso come periodo compreso tra il 01 settembre dell'anno in corso e il 30 giugno dell'anno successivo, al netto dei periodi di chiusura stabiliti dalla Giunta Regionale per l'anno scolastico di riferimento (comprese Festività nazionali e Festa del santo Patrono). Tali concessioni possono riguardare l'uso della palestra e degli spogliatoi con relativi servizi igienici, le pertinenze e gli impianti sportivi esterni con modalità tali da non ostacolare in alcun caso l'attività scolastica o qualsiasi tipo di attività programmata dalla scuola in orario extra scolastico. Le strutture sportive, comunque, rimarranno a disposizione dell'Istituto scolastico di riferimento per il numero di ore necessarie all'insegnamento curricolare, secondo il calendario stabilito dall'Istituto stesso e per le iniziative extra-curricolari eventualmente deliberate dal Consiglio d'Istituto.
5. Le attività e le finalità perseguite mediante concessione in uso delle strutture sportive scolastiche sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità.
6. L'EDR di Gorizia riconosce il diritto al gioco, alla pratica sportiva e al tempo libero per tutti, la funzione sociale dello sport per la cittadinanza e il valore educativo dello stesso nello sviluppo dell'individuo e della comunità; tutela e promuove lo sport per i minori, riconoscendolo quale mezzo indispensabile ad un corretto sviluppo cognitivo, psichico e affettivo, nonché fisico-motorio.

Art. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I gruppi sportivi interessati ad ottenere la concessione in uso delle strutture sportive per l'utilizzo extrascolastico, dovranno inoltrare all'EDR di Gorizia idonea richiesta entro i termini previsti dall'Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, utilizzando l'apposito modulo (**Allegato 1**) nel quale i richiedenti dovranno precisare, la palestra, **una per ogni domanda**, che intendono utilizzare nell'anno scolastico successivo, i giorni della settimana, gli orari, la tipologia dell'attività. La domanda conterrà tutte le dichiarazioni e le informazioni necessarie per predisporre l'istruttoria di assegnazione delle palestre sulla base dei criteri di cui all'art. 4.
2. Detta richiesta dovrà essere accompagnata dalle dichiarazioni di cui all'**Allegato 2**, debitamente compilato e sottoscritto dal Rappresentante del gruppo sportivo a ciò delegato.
3. Con la presentazione della domanda si intendono integralmente accettate tutte le clausole del presente Disciplinare.
4. In considerazione dell'esigenza di sottoporre le strutture sportive ad interventi edilizi che comportino la chiusura delle stesse per l'intero anno scolastico, con conseguente riduzione degli impianti disponibili per le attività extrascolastiche, per ogni associazione/gruppo sportivo e per ciascuna domanda di concessione, potrà essere preso in considerazione un utilizzo massimo settimanale di **10 (dieci) ore**, in modo da consentire la massima partecipazione possibile; solo successivamente alla predisposizione della graduatoria e all'assegnazione definitiva degli spazi, potranno eventualmente essere concessi spazi integrativi residuali, sulla base del punteggio conseguito e solo qualora non richiesti da alcuna altra Associazione/gruppo sportivo;

Art. 3 -TIPOLOGIE DI CONCESSIONE

1. **Concessioni ORDINARIE** - L'EDR di Gorizia, raccolte tutte le istanze pervenute entro la data prevista dall'Avviso, provvederà, in via ordinaria, alla ripartizione degli spazi richiesti sulla scorta della graduatoria di cui al successivo art. 4, predisponendo un piano settimanale di utilizzo che verrà trasmesso ai rispettivi Istituti scolastici per la verifica della disponibilità degli spazi in coerenza con l'attività didattica programmata, con particolare riguardo alle fasce orarie di cui al comma 1 dell'art. 2. Salvo parere contrario degli Istituti interessati adeguatamente motivato con specifico riferimento all'attività didattica programmata, gli Uffici competenti dell'EDR di Gorizia predisporranno il piano di assegnazione definitivo delle palestre ed eventualmente delle aree sportive ad esse pertinenti.
Tale piano, in relazione alle norme sulla trasparenza, verrà pubblicato sul sito web dell'EDR di Gorizia, nella sezione Amministrazione trasparente.
2. **Concessioni INTEGRATIVE** - durante l'anno scolastico i beneficiari di concessione ordinaria che intendono effettuare ulteriore attività sportiva nell'ambito delle fasce orarie rimaste disponibili, devono presentare domanda almeno 10 giorni lavorativi prima del periodo in questione; per tali periodi/spazi, verrà rilasciata una *concessione integrativa*.
3. **Concessioni di SPAZI RESIDUALI** – L'EDR di Gorizia può concedere in uso, mediante idoneo atto, gli spazi rimasti liberi dopo l'assegnazione delle concessioni ordinarie, previa domanda da presentarsi almeno 10 giorni lavorativi prima del periodo di utilizzo. Per ottenere tali *concessioni di spazi* residuali, pena il mancato rilascio della concessione stessa, gli interessati devono provvedere al pagamento anticipato dell'intero canone di utilizzo, da effettuarsi con le modalità specificate all'art. 9 del presente Disciplinare.
4. Gli orari di utilizzo assegnati con l'atto di concessione potranno essere modificati, compatibilmente con le possibilità, in via provvisoria o definitiva, qualora ciò fosse richiesto da nuove o impreviste necessità didattiche dell'Istituto scolastico.

Art. 4 - ASSEGNAZIONE E CRITERI DI PRIORITA'

1. Le strutture sportive e gli spazi esterni ad esse pertinenti verranno concessi in via ordinaria ai gruppi sportivi che ne faranno domanda, sulla scorta di idonea graduatoria scaturita sulla base delle priorità di seguito indicate:
 - a) gruppi sportivi locali (con sede nel Comune in cui è situato l'impianto sportivo);
 - b) attenzione verso il settore giovanile;
 - c) attenzione al settore femminile;
 - d) attività rivolte a portatori di disabilità;
 - e) attività correttive e riabilitative per giovani e anziani;
 - f) gruppi sportivi che hanno svolto regolare attività nell'anno precedente, con pagamenti regolari e comportamento conforme alla disciplina regolamentare vigente;
 - g) gruppi sportivi che svolgono un'attività continuativa negli anni nelle medesime strutture;
2. Saranno esclusi dalla concessione i gruppi sportivi a carico dei quali siano stati riscontrati inadempimenti nell'anno precedente (sono compresi i mancati pagamenti delle tariffe richieste entro i termini indicati) e che non vi abbiano posto rimedio entro i termini stabiliti a seguito di avviso o richiamo ricevuto da parte dell'EDR di Gorizia.
3. Le modalità di attribuzione del punteggio sono quelle indicate nell'**Allegato A** al presente disciplinare.
4. Nel caso in cui le palestre non fossero fruibili conseguentemente a interventi nelle stesse, il numero di anni di utilizzo maturati dalle Associazioni/gruppi sportivi presso altre strutture e funzionali all'attribuzione del punteggio di cui alla soprastante lettera g), verranno considerati indifferentemente validi nelle strutture disponibili, esclusivamente per il periodo di chiusura della struttura abituale;

ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. I gruppi sportivi concessionari sono obbligati:
 - a) a comunicare tempestivamente all'EDR di Gorizia ogni variazione delle cariche sociali, dello statuto, della sede sociale ed ogni altra notizia utile ai fini della concessione;
 - b) a prendere possesso delle strutture nei termini fissati in concessione;
 - c) a compilare, a cura del responsabile del gruppo che sottoscriverà i dati inseriti, all'inizio dell'attività giornaliera, l'apposito "Registro di Impianto" predisposto dall'EDR di Gorizia (Allegato C al presente Disciplinare), indicando il nome del gruppo, la data, l'ora di entrata e di uscita e il numero di atleti presenti;
 - d) a controllare, all'atto dell'ingresso nei locali, l'integrità degli spazi e delle attrezzature concesse in uso, segnalando tempestivamente all'EDR di Gorizia e sul Registro d'Impianto eventuali anomalie o difetti riscontrati e adottando nell'immediato le opportune precauzioni al fine di evitare maggiori danni alle cose e

- alle persone o la sospensione dell'attività;
- e) all'osservanza, secondo le tipologie di attività praticate, delle norme in materia di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive, sollevando l'EDR di Gorizia e l'Istituto scolastico da qualsiasi responsabilità in merito; a titolo indicativo e non esaustivo, si elencano alcune delle norme di che trattasi, fermo restando l'obbligo di rispetto di ogni ulteriore provvedimento emanato in materia:
- art. 7 del Decreto "Balduzzi" n. 158 del 13/09/2012, così come modificato dalla Legge di conversione n. 189 del 08/11/2012;
 - Decreto del Ministero della Salute 18/02/1982 recante "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";
 - Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 recante "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee Guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita";
 - Legge n. 116 del 04/08/2021, recante "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.";
- f) all'osservanza delle norme di prevenzione in tema di emergenza epidemiologica nel tempo eventualmente vigenti, facendosi carico, nel pieno rispetto degli eventuali protocolli di sicurezza emanati dalle autorità competenti, degli adempimenti riguardanti la pulizia e la sanificazione dei locali e delle attrezzature prima e dopo l'uso;
- g) a individuare il soggetto che durante l'attività in palestra è referente per l'attuazione delle norme sulla sicurezza antincendio (prevenzione, protezione e procedure da adottare), per la gestione delle emergenze e di primo soccorso;
- h) ad improntare l'uso della palestra a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi da usi difformi sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori e del concessionario, con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico dell'EDR di Gorizia e dell'istituto scolastico;
- i) a vietare tassativamente nell'impianto l'uso da parte di chiunque di strumenti o attrezzi non espressamente previsti nonché l'ingresso nell'impianto di soggetti non autorizzati e non muniti di scarpe sportive adeguatamente pulite da calzare esclusivamente all'interno della struttura;
- j) al mantenimento di condizioni di igiene e decoro della palestra e dei servizi e spazi annessi;
- k) a sollevare l'EDR di Gorizia e l'Istituto scolastico da qualsiasi responsabilità connessa col deposito all'interno dell'impianto di beni o valori di qualsiasi tipo;
- l) a tenere sollevato l'EDR di Gorizia e l'Istituto scolastico da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero derivare a persone e cose in dipendenza o connessione della concessione in uso, rinunciando a qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto in oggetto della concessione, all'uso delle strutture e degli accessori;
- m) per quanto al precedente punto, a stipulare, con oneri a proprio carico, apposita **polizza assicurativa** per la copertura di responsabilità civile derivante da danni a persone e/o cose a qualunque titolo causati durante l'orario di utilizzo dell'impianto, esonerando espressamente l'EDR di Gorizia da ogni responsabilità per eventuali incidenti o altri eventi dannosi in cui dovessero incorrere i propri iscritti o i terzi presenti nell'impianto; in alternativa il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza della polizza RCT già attivata (anche se stipulata da diverso contraente, es. Federazione sportiva nazionale, purché prestata anche a favore del Concessionario in quanto società affiliata); il rilascio della concessione sarà subordinato alla preventiva consegna, da parte del concessionario, di copia di tale polizza assicurativa;
- n) ad assumere a proprio carico l'obbligo di risarcire all'EDR di Gorizia le spese per danni prodotti dal personale (direttamente o indirettamente), dagli associati o da terzi ammessi negli ambienti, causati da colpa, imperizia, negligenza, imprudenza e dolo;
- o) a segnalare eventuali danni causati entro il giorno successivo, per iscritto o via email, al competente Servizio Affari generali dell'EDR di Gorizia;
2. Con riferimento alla lettera o) del precedente punto 1, a fronte delle segnalazioni ricevute, l'EDR di Gorizia provvederà a formulare, attraverso il personale tecnico, una valutazione dei danni e ne comunicherà l'ammontare al concessionario responsabile, indicando altresì i termini e le modalità entro i quali provvedere al pagamento dovuto per il ristoro del danno.
3. Qualora il concessionario responsabile del danno non provveda entro i termini fissati, la concessione verrà sospesa e l'EDR di Gorizia si rivarrà sul deposito cauzionale di cui al successivo art. 10, che in tal caso dovrà essere ripristinato dal concessionario nei termini che verranno comunicati, pena la revoca della concessione.
4. Nel caso in cui l'impianto sia utilizzato da più concessionari e non sia possibile individuarne il responsabile, i

costi relativi ai danni riscontrati potranno essere ripartiti tra tutti i concessionari utilizzatori dell'impianto danneggiato, in parti proporzionali alle ore di utilizzo. E' quindi interesse dei concessionari verificare al momento dell'ingresso le condizioni della struttura e segnalare eventuali anomalie sul Registro d'Impianto.

ART. 6 - MODALITA' D'USO DELLE STRUTTURE SPORTIVE

I gruppi sportivi concessionari si impegnano a garantire il corretto utilizzo delle strutture sportive concesse osservando le seguenti norme:

- a) l'utilizzo delle strutture è ammesso esclusivamente per le finalità previste dalla concessione, nel rigoroso rispetto dei giorni e degli orari assegnati;
- b) l'accesso alle strutture è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti delle società e dei gruppi;
- c) i responsabili, o loro delegati, devono fare osservare agli atleti un comportamento disciplinato e rispettoso;
- d) gli istruttori devono controllare l'uso delle scarpe con fondo di gomma o espressamente prescritto per ogni singola disciplina per tutti coloro che entrano nello spazio di allenamento, vietando l'ingresso nelle palestre a coloro che indossino le medesime calzature usate provenendo dall'esterno;
- e) l'orario assegnato comprende il tempo per l'utilizzo degli spogliatoi, delle docce e per l'uscita dallo stabile;
- f) nella durata del turno, il concessionario predisporrà quanto necessario per svolgere la propria attività e lascerà la struttura nelle condizioni di ordine e pulizia trovate, rimuovendo qualsiasi oggetto riconducibile al proprio gruppo, per consentire il regolare svolgimento dell'attività prevista nel turno successivo;
- g) al termine del turno le attrezzature e gli arredi utilizzati dovranno essere riordinati e ricollocati nelle posizioni precedentemente occupate;
- h) le giornate di utilizzo sono riferite ai soli giorni feriali, con esplicita esclusione di tutti i giorni festivi, salvo che non sia diversamente indicato;
- i) l'attività è sospesa durante le festività ordinarie, natalizie e pasquali e in tutti i periodi annualmente individuati come festivi dal calendario scolastico regionale, oltre che nella giornata del Patrono cittadino (16 marzo per Gorizia e 21 novembre per Monfalcone);
- j) in caso di mancato utilizzo dell'impianto per sopravvenute esigenze scolastiche sarà compito del Servizio competente dell'EDR di Gorizia proporre al Concessionario orari e/o spazi alternativi a compensazione.

ART. 7 - DIVIETI

Nelle strutture concesse è vietato:

- a) sub concedere, anche parzialmente, l'uso delle strutture a terzi, pena l'immediata decadenza dalla concessione;
- b) accordarsi direttamente tra associazioni per stabilire cambi di giorni ed orari;
- c) parcheggiare auto o posteggiare moto e biciclette nelle aree cortilizie di pertinenza del plesso scolastico o all'interno delle palestre;
- d) entrare nell'ambito del plesso scolastico da parte di coloro che non partecipano all'attività sportiva, salva espressa autorizzazione;
- e) anticipare, rispetto l'orario concesso, l'ingresso nell'impianto e sue pertinenze, in modo da causare assembramenti e interferenze con i gruppi precedenti;
- f) praticare attività sportive incompatibili con la struttura o per le quali la struttura non è adeguatamente equipaggiata e usare impropriamente le attrezzature;
- g) consumare cibo o bevande all'interno delle palestre, inclusa l'organizzazione di feste, rinfreschi, ecc. . . ;
- h) manomettere o intervenire per regolare gli strumenti di comando dell'impianto di illuminazione e di riscaldamento da parte di tecnici o atleti;
- i) fumare e provocare combustioni o diffondere nell'ambiente sostanze tossiche o irritanti;
- j) modificare o ostacolare i percorsi di accesso o di uscita delle strutture;
- k) utilizzare attrezzi sportivi di proprietà dell'istituto scolastico o di altre associazioni sportive, essendo concesso il solo utilizzo delle attrezzature fisse presenti nell'impianto;
- l) accedere ai locali della scuola, fatti salvi i casi di passaggio obbligatorio per il raggiungimento della palestra che dovrà essere preventivamente concordato con l'Istituto scolastico e con l'EDR di Gorizia;
- m) scattare foto e/o filmare la struttura dell'impianto, con diffusione a terzi senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'EDR di Gorizia e/o dell'Istituto scolastico;
- n) organizzare manifestazioni e/o eventi con presenza di pubblico;

- o) effettuare interventi e realizzare opere di qualunque genere sulla struttura e sugli impianti (idrico, elettrico, di riscaldamento, aerazione, telefonico, ecc.) a servizio della stessa;
- p) introdurre animali nell'impianto sportivo;
- q) introdurre, installare e utilizzare macchine o attrezzature di qualunque genere o ricoverare mobili e altro materiale nei locali, ad esclusione di quanto necessario per l'attività sportiva, senza espressa e preventiva autorizzazione scritta dell'EDR di Gorizia e dell'istituto scolastico utilizzatore;
- r) utilizzare l'impianto in modo improprio o comunque tale da arrecare pregiudizio all'integrità dei beni o alla funzionalità e sicurezza dell'impianto o al regolare svolgimento delle attività e dei servizi o all'incolumità degli utenti;
- s) apporre all'ingresso dell'impianto, o in qualunque altra parte dello stesso, targhe o tabelle recanti nomi di Società o Associazioni sportive;
- t) utilizzare i locali dell'impianto come sede della Società, dell'Associazione o dell'Ente concessionario;
- u) allestire uffici, ricevere corrispondenza e svolgere attività comunque diverse da quelle per le quali è stata richiesta la concessione;
- v) utilizzare bacheche, aree espositive e spazi dell'impianto per le comunicazioni destinate a terzi;

Agli impianti sportivi in gestione dell'EDR di Gorizia si intendono applicati gli ulteriori divieti di carattere generale previsti dalla normativa vigente per i luoghi e gli uffici pubblici.

Art. 8 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

1. L'EDR di Gorizia si obbliga:
 - a) a fornire e gestire tutte le utenze impiantistiche (energia elettrica, acqua e riscaldamento);
 - b) a gestire il servizio di apertura e chiusura delle strutture sportive rispettivamente prima dell'inizio e al termine delle attività sportive;
 - c) a gestire il servizio di pulizia delle palestre e loro pertinenze, sostenendo le relative spese, allo scopo di consentire esclusivamente il regolare svolgimento dell'attività curricolare;
 - d) a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria (con quest'ultima intendendo le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici), ponendo particolare attenzione all'esecuzione delle stesse con tempistiche tali da arrecare il minor disagio possibile allo svolgimento delle attività sportive;
 - e) ad avvisare tempestivamente il Concessionario in caso di impossibilità di utilizzo dell'impianto sportivo oggetto di concessione;
 - f) ad individuare prontamente, laddove esistenti, delle soluzioni alternative in caso di mancato utilizzo dell'impianto per cause non addebitabili all'EDR di Gorizia;
 - g) qualora nel corso di validità delle concessioni si rendesse necessario sospendere le attività sportive per sopraggiunti urgenti lavori di manutenzione e/o a causa di altre situazioni non prevedibili (danni, guasti, situazioni sanitarie, ...) l'EDR di Gorizia potrà valutare l'eventuale riduzione proporzionale del canone dovuto o la modifica della durata della concessione entro l'anno finanziario di riferimento;
2. L'EDR di Gorizia e l'Istituto scolastico vigileranno sul corretto uso e sulla tenuta in ordine della struttura, sulla funzionalità degli arredi, delle attrezzature e degli spazi e servizi, nonché sul rispetto, da parte dei gruppi sportivi, di tutte le regole contenute nel presente Disciplinare.
3. Con particolare riferimento al punto 1, lettere b) e c) del presente articolo, nell'ottica di pervenire ad un efficientamento e razionalizzazione del servizio reso alla comunità sportiva, l'EDR di Gorizia potrà valutare modalità alternative di gestione, che possano eventualmente prevedere anche il coinvolgimento dei gruppi sportivi fruitori delle strutture.

Art. 9 - CANONI, TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. I concessionari sono tenuti alla corresponsione di un canone di utilizzo delle strutture sportive determinato dall'EDR di Gorizia sulla base di tariffe orarie comprensive di riscaldamento, energia elettrica, acqua, apertura/chiusura porte e pulizie, per ciascuna struttura e in funzione delle ore settimanali concesse, a prescindere dall'effettivo utilizzo.
2. Il pagamento del suddetto canone sarà ripartito in due rate nel corso dell'anno scolastico, ciascuna pari al 50% dell'importo dovuto in funzione delle ore di utilizzo concesse; entrambi i pagamenti dovranno essere effettuati mediante la Piattaforma PagoPA, entro la scadenza indicata nel relativo avviso di pagamento appositamente emesso dall'EDR di Gorizia e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica di riferimento indicato dal gruppo sportivo

all'atto della domanda di concessione.

3. Nel caso di concessioni d'uso ordinarie e residuali di lunga durata nel corso dell'anno sportivo (periodo compreso tra il mese di settembre e quello di giugno) il pagamento del canone di concessione verrà effettuato in due rate, riferite rispettivamente al periodo settembre-dicembre (scadenza 30/11) e al periodo gennaio-giugno (scadenza fine febbraio).
4. Nel caso di concessioni residuali di breve durata, ovvero di concessioni integrative, il pagamento verrà effettuato, di norma, anticipatamente al rilascio della concessione in relazione al periodo complessivo di utilizzo degli spazi.
5. Le tariffe orarie applicate per la determinazione del canone dovuto, sono stabilite annualmente con decreto del Direttore Generale/Commissario Straordinario dell'EDR di Gorizia.
6. Il mancato pagamento nei termini stabiliti, oltre all'eventuale attivazione della procedura di riscossione forzata del debito esistente, comporterà l'applicazione di quanto stabilito nell'art. 11 del presente Disciplinare, nonché l'inserimento del gruppo sportivo inadempiente nell'elenco dei soggetti per i quali verrà operata l'esclusione della domanda di concessione nell'anno scolastico successivo.
7. Vengono previsti tre tipi di tariffa:
 - a. tariffa intera;
 - b. tariffa ridotta del 40% per gruppi sportivi che partecipano a campionati giovanili e a gruppi o attività studenteschi;
 - c. tariffa gratuita per attività legate alle persone diversamente abili.
8. Per l'attribuzione delle tariffe di cui alle lettere b) e c), dovranno essere presentate apposite dichiarazioni e documentazioni.
9. Su specifica, motivata e documentata richiesta, potrà essere applicata la tariffa di cui al punto c. del comma 7 del presente articolo, qualora l'attività del gruppo sportivo richiedente sia istituzionalmente finalizzata al soddisfacimento di scopi assistenziali, riabilitativi ed educativi a favore dei beneficiari.
10. Le tariffe orarie da applicarsi per la determinazione del canone dovuto, sono indicate nell'**Allegato B** al presente disciplinare.

Art. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente Disciplinare, nonché a copertura di eventuali danni a strutture o cose e salva comunque la risarcibilità del maggior danno, prima del rilascio della concessione i gruppi sportivi concessionari sono tenuti a versare un deposito cauzionale dell'importo stabilito nell'**Allegato B**.
2. Su richiesta del concessionario, la cauzione verrà restituita integralmente allo scadere della concessione, qualora non risulti accertato a carico del concessionario alcun sospeso nel pagamento della tariffa né alcun danno alle strutture o attrezzature dell'impianto sportivo e fatta salva la possibilità per il concessionario di lasciare depositata la cauzione al medesimo titolo per l'anno successivo.
3. Tale deposito cauzionale verrà costituito mediante pagamento di un avviso emesso dall'EDR di Gorizia attraverso il portale PagoPA e solo in seguito alla verifica dell'avvenuto versamento potrà essere emessa la concessione.

Art. 11 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. L'inosservanza delle regole e obblighi previsti negli artt. 5, 6, 7 e 9 del presente Disciplinare, debitamente segnalati e verificati dal concedente, comporta a carico del concessionario l'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 comma 1 del presente Disciplinare.
2. La concessione della struttura sportiva potrà essere **sospesa** nei seguenti casi:
 - a) per inderogabili e motivate necessità scolastiche, per impraticabilità della palestra dovuta a interventi di manutenzione necessari o urgenti o per cause di forza maggiore;
 - b) qualora non venga rispettata la finalità per la quale è stata assegnata la concessione sia per quanto riguarda il tipo di attività da esercitare sia per quanto riguarda i destinatari;
 - c) nel caso in cui il gruppo sportivo concessionario non ne faccia uso per almeno un mese continuato;
 - d) qualora il concessionario chieda ripetutamente cambi di orari ovvero vengano richieste ore in più con successiva rinuncia o non utilizzo nelle stesse;
 - e) nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare;
 - f) Nel caso di cui all'art. 5, comma 3 del presente Disciplinare;

3. La concessione della struttura sportiva potrà essere **revocata** nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento della prima rata o del saldo di cui all'art. 9; l'EDR di Gorizia invierà un sollecito scritto con invito al pagamento e in caso di mancato immotivato riscontro entro il termine prescritto, verrà disposta la revoca della concessione ed eventuali trattenute del deposito cauzionale;
 - b) inutilizzo degli spazi a seguito della concessione;
 - c) successive e motivate necessità di utilizzo da parte degli Istituti scolastici;
 - d) cessione a terzi da parte del concessionario degli spazi avuti in concessione;
 - e) reiterata inosservanza degli orari assegnati;
 - f) per gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare;
4. La revoca della concessione comporterà l'esclusione automatica del gruppo sportivo dalla graduatoria afferente all'anno scolastico successivo.
5. L'EDR di Gorizia si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
6. Ai concessionari è data facoltà di recedere dalla concessione con motivata richiesta, da presentarsi con almeno 20 giorni di preavviso.
7. Nel caso di recesso dalla concessione per volontà del concessionario, non sarà ad esso dovuto il rilascio di una successiva concessione per l'anno sportivo in corso;